

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 In data 16-09-2016	OGGETTO: Monetizzazione delle aree per parcheggi di cui agli interventi edilizi degli artt. 12 e 36 della Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio"
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il sindaco, dr Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Soletta Gianfranco	P	Tanda Pasquale	P
Bussu Francesco	P	Tola Gavina	P
Colombo Giovanna	A	Ruda Sebastiano	P
Fadda Maria Laura	P	Cossu Antonio Maria	P
Piredda Giuseppina	A	Cossu Maria Luisa Rita	P
Seddaiu Antonello	A	Ruda Pietro	A
Tanca Salvatore	P		

presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.

La seduta è Pubblica.

IL SINDACO

Propone l'inversione del Punto 2) all'Ordine del Giorno " *Nomina Revisore Unico dei Conti triennio 2016-2019* " con il punto 4) " *Monetizzazione delle aree per parcheggi di cui agli interventi edilizi degli artt. 12 e 36 della Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio"*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi,

APPROVA

L'inversione del Punto 2) all'ordine del Giorno con il punto 4) .

Entra in aula il Consigliere Seddaiu;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 con la quale la Regione Sardegna ha legiferato in materia di monetizzazione parcheggi privati, con particolare riferimento all'art. 12 che ha introdotto l'art. 15 quater della Legge regionale 23/1985 che testualmente recita:

Art. 15 quater (Parcheggi privati) [della L.R. 23/1985 come introdotto dall'art. 12 della L.R. 8/2015]

1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallone di sosta per ogni unità immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallone di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all'originaria.
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallone di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale."

PRESO ATTO, dalla lettura del disposto normativo, che la possibilità di monetizzazione dello standard parcheggi non è più solo strettamente collegata alla potenzialità edificatoria di ampliamenti di unità immobiliari esistenti ma risulta possibile nei seguenti casi:

- Art. 12, comma 6 della L.R. 8/2015 - **Applicabile al caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari disciplinati dalla L.R. 8/2015**
 6. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio

comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

- Art. 36 comma 11 (per gli interventi residenziali) e comma 12 (per gli interventi di carattere industriale, artigianale, o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) della L.R. 8/2015 – ***Applicabile al caso di ampliamenti di unità immobiliari esistenti disciplinati dalla L.R. 8/2015.***

11. L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

12. L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

RITENUTO opportuno recepire le possibilità offerte dal disposto normativo della L.R. 8/2015 disciplinando la materia a livello comunale mediante l'adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale che stabilisca le entità del corrispettivo monetario da versare per monetizzare lo standard parcheggio non garantito nel lotto urbanistico di intervento e nelle casistiche sopra rappresentate;

RITENUTO fare ricorso alla tabella attualmente vigente sui valori venali per le aree fabbricabili del Comune di Thiesi, ai quali andranno sommati i costi per la realizzazione oltre alle spese tecniche, frazionamenti, atti, ecc., stimati dal settore tecnico in 100,00 €/mq;

RITENUTO di dover deliberare in merito alla determinazione del corrispettivo monetario da applicarsi ai casi previsti dalla Legge Regionale n. 8/2015 e in particolare per le fattispecie di cui all'art. 12 comma 6 e art. 36 commi 11 e 12 sopracitati;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- UDITA l'illustrazione del Sindaco;
Con voti unanimi palesemente espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DETERMINARE il corrispettivo monetario da applicarsi per la monetizzazione dello standard parcheggio, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla vigente legislazione regionale e, in particolare, ai casi previsti dall'art. 12 comma 6 e 36 commi 11 e 12 della citata L.R. 8/2015, secondo il seguente schema riepilogativo:

Zona omogenea	Descrizione	Valore area €/mq	Costo complessivo realizzazione parcheggio €/mq	Costo unitario monetizzazione €/mq
B1	Zona di completamento	55,03	100,00	155,03
B2	Zona residenziale di completamento	49,52	100,00	149,52
C1	Zona residenziale di espansione	33,01	100,00	133,01
C2	Zona residenziale di espansione	30,81	100,00	130,81
C3	Zona residenziale di espansione estensiva	28,62	100,00	128,62
C4	Zona residenziale di espansione mista	26,42	100,00	126,42
D1	Area Industriale/ Artigianale/ Commerciale Urbana	16,62	100,00	116,62
D2	Area Industriale/ Artigianale/ Commerciale Urbana	13,30	100,00	113,30
D3	Area Industriale/ Artigianale/ Commerciale Extraurbana	3,87	100,00	103,87
G	Attrezzature Generali	3,00	100,00	103,00

DI DARE ATTO che i relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con successiva deliberazione del consiglio comunale.

Infine, con separata ed unanime votazione DELIBERA di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL sindaco
dr Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Luca Balzano

Parere in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 22-09-2016 al n.463 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 22-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
☐ Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu